



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 7 DEL 22/03/2018

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI - MISURE ATTE A TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA. MANIFESTAZIONE DENOMINATA 37° CAMMINATA TRA I CILIEGI IN FIORE CHE SI SVOLGERA' NEL GIORNO 8 APRILE 2018

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata “37° Camminata tra i Ciliegi in Fiore” con un potenziale notevole afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni, ecc...

RICHIAMATA la Direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n.ro 11001/110(10) del 28.07.2017 relativa ai modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATA la Circolare della Prefettura di Torino prot. 1534 d/2017/Area 1 del 26.06.2017, relativa alle pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza. Seguito. Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety;

RICHIAMATA la Circolare Ministero Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. dipccf.COM.MO REGISTRO UFFICIALE .I. 0011991. 20 del 20.07.2017, relativa alle Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO che, in particolare la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti e delimitati:

CONSIDERATO che:

- l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
- che l'obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (Sanzioni Amministrative), 50 (Competenze del Sindaco) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) - comma 4°, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche del sistema penale) e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città:

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana,

1. gli organizzatori della manifestazione, dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
 - **verificare la capienza delle aree** di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva, ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di Polizia;
 - **predisporre percorsi separati di accesso** all'area di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;
 - **formulare piani di emergenza e di evacuazione**, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
 - **suddividere in settori dell'area di affollamento**, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
 - **predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori**, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
 - **individuare spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
 - **individuare spazi di servizi di supporto accessori**, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
 - **prevedere**, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, **un'adeguata assistenza sanitaria**, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi e mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
 - **assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzazione o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
2. qualsiasi manifestazione, evento e/o iniziativa che non rispetti i precitati requisiti imprescindibili di sicurezza non potrà in alcun modo essere autorizzata;

ORDINA, altresì,

- tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
3. **è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze e comunque non inferiore a 500 metri, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:**
 - a) **di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;**

- b) la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**
 - c) la somministrazione di pasti , nei luoghi oggetto della manifestazione, avvenga solo ed esclusivamente con stoviglie in plastica**
- 4. il divieto di cui ai precedenti punti a) b) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:
 - a)** all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
 - b)** per la somministrazione e conseguente consumazione nei "servizi al tavolo" e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative;
 - c)** il divieto di cui al punto c) opera solo ed esclusivamente nell'ambito dei luoghi dove viene svolta la manifestazione;
- 5. ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate alle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 50,00 euro, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico di Prefetto entro 30 giorni decorrenti alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.pecetto.to.it

DISPONE l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- all'ufficio di Polizia Municipale
- alla locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Torino
- alla Questura di Torino

IL SINDACO
Adriano Pizzo
firmato digitalmente